

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articoli 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo

Articoli 42-44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(17), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha consentito di rilevare nelle aree Leader, estese sulle fasce collinari e montane della regione, un contesto caratterizzato da un progressivo abbandono – il cui culmine è stato registrato negli anni scorsi - da parte della popolazione giovane, causata dalla presenza di attività economiche ridotte e contestuale calo dei servizi alle famiglie (W18). La situazione occupazionale ha subito una drastica riduzione negli anni di forte crisi economica, soprattutto a carico delle aree interne a più spiccata vocazione manifatturiera (W21), ed una evidente contrazione dei servizi legati alla salute, alla mobilità e alla scuola (W19). L'attività agricola, anche se svolta da pochi addetti ha assunto una forte connotazione di presidio a difesa di un territorio con evidenti caratteristiche di ruralità (S14). La presenza di un numero elevato di beni storico-culturali, di un patrimonio architettonico diffuso e di un paesaggio integro in molte sue parti, può risultare particolarmente attrattivo dal punto di vista del turismo e dell'accoglienza (S15).

In ragione di quanto sopra è possibile prevedere di sviluppare in queste aree un'economia basata sulle imprese innovative del terziario avanzato, in grado di utilizzare le nuove tecnologie per la fornitura di servizi (O21); sull'accoglienza sostenibile migliorando la qualità delle strutture e l'attrattività dei centri rurali e dei paesaggi (O20).

La partecipazione delle collettività alla programmazione dello sviluppo endogeno può essere garanzia di una reale e concreta aderenza ai fabbisogni rilevati (O22). C'è infine da registrare che su una parte limitata di questi territori, nel corso del periodo di programmazione, sarà possibile contare anche sul sostegno fornito dall'attuazione della strategia nazionale per le Aree Interne (O23)

La misura risponde a molteplici fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto e SWOT ed in

particolare:

al **fabbisogno 22**, cioè alla necessità di promuovere progetti di sviluppo locale attraverso la programmazione dal basso;

al **fabbisogno 24** di favorire l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali;

al **fabbisogno 25** di miglioramento della capacità di governance.

Gli obiettivi della misura di sostegno all'approccio Leader sono volti allo sviluppo dell'economia rurale ed al miglioramento dei servizi alle popolazioni rurali. Dall'esperienza del passato, maturata dall'applicazione di numerosi strumenti attuativi place-based, l'Accordo di partenariato individua per tutti i fondi SIE I seguenti criteri applicativi:

- cercare l'integrazione su scala territoriale attraverso un approccio tematico mirato, basato su concreti obiettivi condivisi e tenendo conto della fattibilità e operatività degli interventi;
- far leva sugli enti di governo locale, investendoli pienamente di eventuali ruoli operativi per la sintesi delle istanze di sviluppo economico territoriale promosse dal basso e, dunque, rafforzando e consolidando tali istituzioni elettive, anche agevolando processi di integrazione, razionalizzazione e riforma capaci di promuovere un nuovo modus operandi amministrativo (lavorare per obiettivi da raggiungere, promuovere approcci client oriented, place based e bottom-up) che duri nel tempo;
- assegnare al partenariato privato un ruolo chiaro e delimitato, commisurato alle sue competenze e capacità di rappresentanza, in un quadro di trasformazioni territoriali governato compiutamente dall'ente pubblico;
- stimolare la capacità locale di occupazione e diversificazione attraverso la promozione di percorsi di sviluppo endogeno;
- sostenere attivamente gli elementi immateriali dell'intervento territoriale, specie in materia di erogazione di servizi pubblici per la cittadinanza in modo da equilibrare gli interventi a vantaggio di opere pubbliche.

Riguardo all'individuazione delle aree ammissibili all'approccio Leader, la scelta regionale è quella di aprire a tutti i territori che presentano maggiori caratteri di ruralità, già individuati nell'ambito del capitolo 2.2. "Classificazione della Regione", ed identificati con le aree D, C3 e C2, ossia tutte le aree rurali con problemi significativi di sviluppo (aree D) e la parte delle aree rurali intermedie con più spiccati caratteri di ruralità (aree C3 e C2). La scelta della limitazione deriva dall'opportunità di far corrispondere ai territori con maggiore necessità, in termini economici e sociali, le soluzioni che prevedono un coinvolgimento attivo ed una programmazione degli interventi maggiormente partecipata. La metodologia da utilizzare per l'adozione di processi di sviluppo aderenti alle concrete realtà locali richiede, tramite l'adozione del metodo Leader, costi di gestione più elevati, che possono essere giustificati in presenza di aree con maggiore svantaggio, diversamente da zone in cui i parametri economici e sociali sono vicini a quelli dei poli urbani. Come evidenziato nella tabella successiva, viene così coperto il 78,6% del territorio regionale includendo tutte le aggregazioni territoriali con le più basse densità abitative (fig.1).

L'esperienza maturata nei passati periodi di programmazione ha confermato che la dimensione ottimale di un GAL, tenuto conto della densità demografica delle aree rurali della Regione Marche, non dovrebbe superare i 150.000 abitanti per evitare la formazione di Gal scarsamente coesi e non essere inferiore a 40.000 abitanti per rappresentare in termini di risorse umane, finanziarie ed

economiche una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

Tenuto conto dei due criteri sopra enunciati, relativi alle aree interessate dall'approccio Leader ed alla dimensione dei possibili territori candidati, viene fissato un limite massimo di 6 GAL finanziabili nella Regione Marche. Le sfide che il Community-led local development (CLLD) dovrà affrontare sono strettamente legate al contributo che tale strumento potrà concretamente fornire al miglioramento delle politiche di sviluppo locali. Queste sfide possono essere declinate nel seguente modo:

- migliorare il disegno e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere con flessibilità e su un terreno concreto il coordinamento tra le politiche, con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di governance, sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

I GAL al fine di accedere agli aiuti del PSR, predispongono una strategia di sviluppo locale ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 1303/2013 e redigono sulla base di questa un Piano di Sviluppo Locale (PSL).

In tab.1 alcuni dati statistici suddivisi per aree rurali regionali.

Ai Gruppi di Azione Locale è richiesto di:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolando la capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti d'interesse;
- nelle operazioni di selezione garantire che almeno il 50% dei voti espressi provengano da autorità non pubbliche;
- redigere apposito verbale scritto delle operazioni di selezione;
- predisporre criteri di selezione coerenti con la strategia di sviluppo locale ed in grado di dimostrare, anche nell'ordine delle priorità, il contributo al conseguimento degli obiettivi e target della strategia proposta;
- pubblicare i bandi, comprensivi dei criteri di selezione utilizzati, relativi agli interventi che il GAL intende avviare secondo le modalità indicate dall'AdG nello specifico Manuale delle Procedure, cioè nell'atto che disciplina in maniera specifica e dettagliata le procedure amministrative che i GAL debbono seguire per effettuare le istruttorie di aiuto e pagamento o le spese afferenti alla misura di gestione e animazione;
- effettuare le operazioni relative alla ricevibilità delle domande di aiuto, la valutazione delle proposte d'investimento e l'ammissibilità delle stesse in base alla disciplina del Manuale delle Procedure elaborato dall'AdG;
- effettuare le operazioni correlate alle domande di pagamento in base al richiamato Manuale delle Procedure.

Al fine di rafforzare la concentrazione finanziaria e orientare le esperienze maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale, gli ambiti tematici su

cui puntare devono essere specifici e coerenti con l'analisi di contesto eseguita e con le scelte strategiche effettuate. L'accordo di Partenariato stabilisce che gli ambiti tematici di intervento che i GAL possono scegliere non superino il numero di tre tra quelli scelti dall'Autorità di Gestione o proposti dallo stesso AdP.

Gli ambiti tematici di intervento per i GAL sono:

- a. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- b. Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c. Turismo sostenibile;
- d. Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- e. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- f. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- g. Accesso ai servizi pubblici essenziali;
- h. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- i. Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j. Riqualficazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- k. Reti e comunità intelligenti;
- l. Sviluppo dell'occupazione tramite il sostegno alle imprese ed i sistemi produttivi locali;
- m. Valorizzazione del territorio e dei suoi tematismi (ambientali, culturali, paesaggistici, manifatturieri) con finalità legate alla preservazione ed all'accoglienza;
- n. Miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e dei relativi servizi.

Nel caso in cui il GAL scelga più di un area tematica, la strategia di sviluppo formulata deve dare conto della connessione tra i temi e non rappresentare una mera sommatoria di ambiti tematici.

Allo stesso modo, qualora il GAL attivi progetti di cooperazione fra territori, questi dovranno essere motivatamente connessi alla strategia di sviluppo ed ai relativi ambiti tematici.

I GAL nell'ambito della suddetta strategia di intervento potranno attivare misure e sottomisure del PSR necessarie all'attuazione delle strategie di sviluppo locale, coerentemente con le aree tematiche prescelte, dandone giustificazione nell'ambito del PSL.

L'approccio partecipativo della programmazione dal basso prevede che il GAL sostenga lo sforzo delle comunità locali per tracciare percorsi di sviluppo autonomi e vicini alle esigenze specifiche del territorio. Tale azione si manifesta tramite la ricerca di soluzioni innovative e differenziate in maniera da creare per ciascuna realtà locale le opportunità di crescita sia sociale che economica più adeguate e consone all'organizzazione di quel territorio.

Per tale motivo l'ambito di azione dei GAL può essere esteso alle modalità e agli strumenti ritenuti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale indicate nel PSL, modalità e strumenti che dovranno rispettare le condizioni di ammissibilità di cui ai regolamenti (UE) n° 1303/2013 e 1305/2013 e dovranno contribuire agli obiettivi e alle priorità del FEASR fissati a titolo degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n° 1305/2013 nonché, ove applicabili, rispettare le

regole sugli aiuti di Stato.

Tuttavia, fermo restando il presupposto del massimo allargamento del campo di azione dei GAL, occorre trovare il giusto equilibrio tra questa esigenza ed i principi generali di efficienza e di efficacia dei fondi SIE, con particolare riferimento alla necessità che le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione dei programmi, rispettino il principio di proporzionalità riguardo al livello del sostegno assegnato, tenendo conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e controllo dei programmi.

Tale approccio metodologico è peraltro coerente con la posizione della Corte dei Conti europea riguardo all'approccio LEADER, la quale individua da un lato i vantaggi e dall'altro lato i rischi di costi supplementari di tale modalità operativa.

La conseguenza di quanto sopra, per quanto riguarda le misure che possono essere sostenute dal FEASR, è quella di ammetterle all'intervento del Leader, a condizione che vengano dimostrati i vantaggi dell'approccio bottom-up rispetto ai PSR in termini di efficacia, connessa o alla maggiore aderenza dei progetti alle peculiarità del territorio o legata al maggiore impegno degli operatori locali, che possa facilitare una maggiore integrazione tra i progetti.

Quindi il PSL proposto da ciascun GAL dovrà in relazione a ciascuna misura attivata:

- effettuare una puntuale analisi di contesto in grado di indicare con chiarezza le necessità dell'ambito territoriale in cui agisce il GAL in relazione alla misura;
- delineare in quale maniera l'attivazione della misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL in riferimento agli ambiti tematici prescelti;
- indicare le risorse umane e le capacità professionali del personale che sarà impegnato nella gestione e attuazione della misura;
- dimostrare la maggior efficacia dell'azione Bottom up rispetto all'azione regionale in termini di:
 - maggiore aderenza dei progetti alle peculiarità del territorio;
 - maggiore coinvolgimento degli operatori locali, che possa garantire una maggiore integrazione tra i progetti.

Nella Regione Marche lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto soltanto dal FEASR, pertanto saranno assegnati ai Piani di Sviluppo Locale soltanto tali risorse. Tuttavia i GAL dovrebbero, per quanto possibile, operare effettuando anche la progettazione di interventi di sviluppo rurale complementari a quelli del PSL, finalizzata alla canalizzazione sul proprio territorio di altre risorse finanziarie sia comunitarie (fondi FESR, FSE, progetti comunitari, ecc.), che nazionali (statali, regionali, ecc.). Inoltre nei territori rientranti nella "Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese", la strategia del GAL terrà conto delle scelte operate nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) al fine di operare in maniera complementare ad esso concorrendo agli obiettivi comuni.

La procedura di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) è effettuata in una sola fase, che prevede la valutazione dei Piani di Sviluppo Locale presentati e sarà completata entro 2 anni dall'approvazione dell'AdP. Un eventuale secondo ciclo sarà completato entro il 31 dicembre 2017.

Potranno partecipare alla selezione sia i GAL dell'attuale periodo di programmazione, che i partenariati di nuova costituzione, nelle forme definite nell'apposito bando. Ogni territorio, la cui

unità di base è rappresentata dal Comune, potrà partecipare ad una sola candidatura.

Per poter essere ammissibili a finanziamento i partenariati, oltre a possedere tutti i requisiti richiesti, dovranno ottenere un punteggio minimo nella valutazione dei loro PSL.

La selezione avverrà attraverso la valutazione di criteri che consentiranno di pesare e verificare i principali elementi sintetizzabili in:

- **Struttura del partenariato del GAL:**
 - Composizione del partenariato con particolare riferimento alla loro rappresentatività rispetto ai territori selezionati ed alla strategia proposta;
 - Composizione dell'organo decisionale del Gal con particolare riferimento al grado di rappresentatività degli interessi collettivi sia da parte dei soggetti pubblici che privati;
- **La capacità del Gal di dare attuazione al PSL:**
 - Struttura amministrativa proposta e dimensione finanziaria del Piano;
 - Precedenti esperienze di gestione attuazione di progetti complessi europei.
- **Struttura e impostazione del PSL:**
 - Le modalità scelte ed il grado di coinvolgimento attivo del partenariato locale per la predisposizione della strategia;
 - Qualità dell'analisi di contesto e della SWOT dell'area;
 - Coerenza delle scelte con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea;
 - Dimostrazione del perseguimento dell'implementazione dell'innovazione nelle strategie di sviluppo locale;
 - Presenza di risultati misurabili o, se qualitativi metodologicamente dimostrabili, riferibili agli indicatori della Focus Area 6B;
 - Capacità della strategia proposta di favorire l'aggregazione e la progettazione integrata sul territorio;
 - Presenza di competenze ed esperienze specifiche in grado di orientare le capacità maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale;

I criteri di selezione di cui sopra saranno sottoposti alle valutazioni del Comitato di Sorveglianza del PSR.

La struttura amministrativa proposta dal GAL dovrà comunque garantire requisiti minimi in grado di garantire la copertura dei ruoli necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti al GAL dall'AdG.

La dotazione finanziaria complessiva assegnata ai GAL per l'attuazione dell'approccio Leader ammonta, così come indicato nel capitolo 5.2.2. del presente Programma, a 60,56 milioni di Euro così ripartiti:

- Misura 19.1.; Sostegno preparatorio 0,30 Milioni;

- Misura 19.2.; Supporto per gli interventi della strategia CLLD..... 49,80 Milioni;
- Misura 19.3.; Preparazione e attuazione della cooperazione..... 2,00 Milioni;
- Misura 19.3.; Gestione ed animazione 8,46 Milioni.

Il 6% delle risorse assegnate, costituisce una riserva di efficacia ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013. Per tale ragione il 10% delle risorse non viene immediatamente assegnato ai GAL, ma viene utilizzato quale riserva di efficacia a livello regionale da riassegnare in ambito Leader, successivamente alla data del 31 dicembre 2018.

Oltre ai compiti indicati all'articolo 34 del Regolamento (UE) n.1303/2013, ai GAL sono assegnate ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.1305/2013. In particolare, nel caso della domanda di pagamento, in base alle disposizioni AGEA, il soggetto competente può essere la Regione Marche che, con esplicita delega, potrà eventualmente trasferire il compito ai GAL a condizioni di rispettare vincoli di separatezza delle funzioni, ai sensi del Reg. (UE) 907/14 ed in particolare del punto 1c allegato 1. Lo stesso dicasi nel caso della revisione della domanda di pagamento, di competenza di OP Agea, ma delegata alla Regione Marche.

Il pagamento è autorizzato dall'Autorità di gestione e liquidato da AGEA. I controlli in loco sono effettuati da una diversa Struttura della Regione Marche, indipendente dalla Struttura dell'AdG.

In sintesi, nella tabella 2 viene evidenziata la strutturazione dei compiti tra AdG, OP e GAL.

Aspetti attuativi

Un elevato grado di condivisione dei fabbisogni di un territorio, l'individuazione di strategie comuni per lo sviluppo, la realizzazione di progetti partecipati e la conseguente scelta delle azioni da attivare può essere garantito molto più efficacemente tramite processi aggregativi di ambiti territoriali che coinvolgono più Comuni.

Per tale ragione è previsto un livello di aggregazione e di progettazione integrata in aree ristrette sub-GAL, che faranno riferimento al Gruppo di Azione Locale di appartenenza sia per la preliminare animazione locale, che per la presentazione successiva dei progetti di finanziamento denominati progetti integrati locali (PIL).

Al fine di facilitare l'intero percorso di costruzione dei PIL la Regione fornirà tutti gli elementi di supporto alla progettazione ed in particolare: a) schema per la redazione del progetto locale; b) batterie semplificate di indicatori, coerenti con quelli del PSR, sulla base dei quali misurare i risultati dei progetti; c) linee guida per l'animazione dei territori; d) definizione della condizionalità amministrativa ex-ante; e) descrizione delle azioni obbligate volte a garantire la trasparenza nei confronti dei cittadini dei territori; f) definizione di un sistema di autovalutazione del soggetto promotore, che si raccordi con la valutazione del GAL e con il valutatore indipendente del PSR.

Il GAL può attuare le proprie strategie attraverso interventi a regia diretta ed attraverso interventi a bando.

Gli interventi a regia diretta sono quelli attuati dal GAL, in quanto soggetto di sviluppo locale, o della collettività locale, quali: attività di funzionamento, animazione, studio, informazione, comunicazione, promozione. Per tali interventi il GAL è pertanto il beneficiario dell'aiuto.

Il GAL può realizzare tali interventi direttamente o attraverso affidamenti, con stipula di uno specifico contratto, a soggetti selezionati sulla base di procedure rispettose delle norme vigenti,

secondo criteri di concorrenzialità e sulla base di valutazioni tecnico-economiche sul contenuto dell'offerta.

Gli interventi a bando presuppongono la selezione di domande di accesso agli aiuti presentate da soggetti terzi. I beneficiari dell'aiuto saranno pertanto i titolari dei progetti utilmente collocati in graduatoria in relazione alle risorse disponibili.

Contributo diretto alla Focus Area 6B

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 6B con le sottomisure 19.1., 19.2., 19.3. e 19.4. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 6B contribuiscono direttamente la sottomisura 19.1. "Sostegno preparatorio", agevolando la definizione della strategia di sviluppo locale in modo coerente con le esigenze dei territori; la sottomisura 19.2. "Supporto per la realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale (CLLD)" attraverso l'attuazione delle misure scelte in sede di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Sviluppo Locale; la sottomisura 19.3. "Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale (GAL)" che garantirà l'attuazione di iniziative complementari alle precedenti, realizzate con forme di cooperazione sia a livello regionale, che nazionale e transnazionale; la sottomisura 19.4. "Sostegno per costi di esercizio e animazione" assicurando le risorse per le attività di gestione e di animazione dei territori.

Contributo indiretto alle Focus Area 3A, 4A, 4B, 5C e 6A


Fermo restando che il contributo indiretto alle diverse Focus Area sarà variabile in base alle scelte di ogni singolo GAL, si ritiene che l'azione del Leader può essere particolarmente efficace nella fase di stimolo all'aggregazione di imprenditori locali del settore agricolo finalizzata alla creazione e piena operatività di filiere corte locali o di mercati locali, che possono rappresentare un elemento importante di sviluppo economico di particolari territori specie se attivati in connessione ad altre azioni di valorizzazione degli stessi (Focus Area 3A). L'azione del GAL può essere particolarmente utile nel favorire l'adesione degli agricoltori in modo aggregato alle misure volte alla tutela della biodiversità (Focus Area 4A) e alla migliore gestione delle risorse idriche (Focus Area 4B), anche in connessione alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del territorio interessato dagli accordi. Analogo stimolo all'aggregazione può essere esercitato nel campo della produzione energetica, cercando di favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali integrate che riescano ad interconnettere la fase di produzione locale di biomassa, in prevalenza forestale, con i potenziali utilizzatori di energia da fonte rinnovabile, in primo luogo le strutture pubbliche locali (Focus Area 5C). Lo stimolo alla cooperazione tra soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio di competenza, può avvenire anche nel campo dello sviluppo economico generato dalle micro imprese sia agricole che extra agricole nel settore turistico, e in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'educazione ambientale e alimentare, nonché in riferimento al potenziamento della domanda di servizi telematici, garantendo la formazione, l'alfabetizzazione ed il supporto all'introduzione di tecnologie digitali, nelle imprese agricole, nell'agroindustria e nelle PMI delle aree rurali, operando in questo modo in maniera analoga alla Focus Area 6A.

Contributo agli obiettivi trasversali

Ciascun Piano di Sviluppo Locale indicherà in quale misura le scelte effettuate contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi trasversali e come saranno rispettati i principi di uguaglianza e non discriminazione. In particolare, per quanto riguarda l'innovazione connessa alle misure ed agli

interventi finanziati, si incoraggiano i GAL a dare preferenza a progetti innovative, inserendo tra i criteri di selezione dei PSL la dimostrazione del perseguimento dell'implementazione dell'innovazione nelle strategie di sviluppo locale.

Le sottomisure previste, inoltre, potranno dare un considerevole contributo al raggiungimento dell'obiettivo trasversale innovazione in relazione alla applicazione dei principi della governance multilivello, con l'individuazione di aree di aggregazione e progettazione integrata a livello territoriale sub GAL, che rappresenta un modello organizzativo particolarmente innovativo e finalizzato a garantire la massima partecipazione alle scelte da parte dei soggetti locali, pur mantenendo una visione strategica di livello più elevato da parte dei GAL.



Legenda

-  A - poli urbani
-  C1 - rurale intermedia industrializzata
-  C2 - rurale intermedia a bassa densità abitativa
-  C3 - rurale intermedia con vincoli naturali
-  D - rurale con problemi di sviluppo

fig.1 § 8.2.19.2 Zonizzazione aree rurali regionale

Area	Comuni		Superficie		Popolazione		
	numero	%	km ²	%	mig.persone	%	ab.
A - poli urbani	3	1,3	410	4,3	247	15,9	
C - aree rurali intermedie	190	80,5	6.078	64,6	1.197	77,1	
<i>C1 – aree rurali intermedie industrializzate</i>	50	21	1.606	17,0	727	46,8	
<i>C2 – aree rurali intermedie a bassa densità abitativa</i>	101	43,0	2.782	29,5	358	23,1	
<i>C3 – aree rurali intermedie con vincoli naturali</i>	39	16,5	1.690	18,0	112	7,2	
D - aree rurali con problemi di sviluppo	43	18,2	2.914	30,9	109	7,0	
Area LEADER	183	77,5	7.362	78,3	580	37,3	
Totale Marche	236	100,0	9.401	100,0	1.553	100,0	

Tab.1 § 8.2.19.2 dati statistici per aree rurali

FUNZIONI ED ATTIVITA'	SOGGETTI	
	Soggetto competente	Soggetto delegato
Bandi	GAL	
Acquisizione domande di aiuto	GAL	
istruttoria e selezione domande di aiuto	GAL	
acquisizione domande di pagamento	AGEA OP	GAL/ Regione Marche
istruttoria domande di pagamento	AGEA OP	GAL /Regione Marche
monitoraggio	AdG	
valutazione	GAL/AdG	
indirizzi attuativi e procedurali	AdG	
sistema informativo	AdG	
Revisione domanda di pagamento	AGEA OP	Regione Marche
Autorizzazione al pagamento	AGEA OP	Regione Marche

Tab.2 § 8.2.19.2 ripartizione dei compiti tra AdG, OP e GAL

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Inno
19.1.			I		I	I				I			I	X				
19.2.			I		I	I				I			I	X				
19.3.			I		I	I				I			I	X				
19.4.			I		I	I				I			I	X				

X = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.3 § 8.2.19.2 - Contributo della misura 19 alle FA ed agli obiettivi trasversali

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

Sottomisura 19.1 - Azione A) - FA 6B - Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio è relativo all'animazione dei territori per la preparazione delle strategie. Tale attività è funzionale a migliorare la qualità della progettazione delle strategie di sviluppo locale e del partenariato. E' uno strumento limitato nel tempo e precedente la selezione delle strategie.

La sottomisura prevede il sostegno di attività strettamente correlate alla costituzione dei partenariati ed alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione della possibilità di prefigurare fabbisogni territoriali specifici per sub aree ricomprese nell'area Leader oggetto della programmazione generale.

L'azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie per incoraggiare i membri della comunità, a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

Normative comunitarie, nazionali e regionali per quanto riguarda i contratti pubblici.

Beneficiari

Il sostegno preparatorio può essere assegnato sia ai GAL costituiti che a quelli di nuova costituzione a condizione che rispettino i seguenti requisiti:

- siano costituiti da partenariati locali composti dai soggetti rappresentativi delle parti economiche e sociali del territorio sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- garantiscano la formale adesione al partenariato dei Comuni del territorio candidato, in modo da garantire il rispetto dei seguenti parametri:
 - il numero di abitanti dei Comuni aderenti raggiungano almeno 40.000 abitanti e non superino 150.000 abitanti (ultimo censimento ISTAT);
 - i territori dei suddetti Comuni costituiscano un'area contigua, senza soluzione di continuità.

Ciascun Comune può aderire con il proprio territorio ad un solo GAL.

Costi ammissibili

I costi ammissibili saranno quelli sostenuti al fine di garantire le attività di animazione e di preparazione delle strategie ed in particolare:

- costi per il personale;
- studi, acquisizione dati, analisi, consulenze e spese di redazione di elaborati;
- azioni legate alla consultazione delle comunità locali (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri) esplicitamente finalizzati all'elaborazione di un Piano di sviluppo locale;
- azioni di formazione per gli attori locali.

Condizioni di ammissibilità

Sono fissati i seguenti criteri di ammissibilità:

- Costi effettivamente sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto finalizzati ad un piano di sviluppo locale ammissibile anche se non finanziabile. Non sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della strategia di sviluppo locale del GAL;
- Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal Gal che beneficia del sostegno, sia

ammessa o meno al finanziamento. I progetti potranno in ogni caso essere finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione dal bando regionale.

Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione delle domande di aiuto dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso, secondo le priorità sotto riportate:

- Modalità previste di coinvolgimento del partenariato locale nella definizione delle strategie generali del PSL e nella individuazione di strategie di aggregazione territoriale sub-GAL:
 - Livello di dettaglio e chiarezza del progetto;
 - Strategia organizzativa ed attività previste.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% delle spese ammissibili per un importo massimo pari a 50.000 € per beneficiario. Tutte le spese sono ammesse esclusivamente nel caso siano state effettivamente sostenute e rendicontate.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

Misure di attenuazione

Con riferimento alle tipologie di rischio specifiche per la sotto-misura si riportano le azioni di mitigazione relative:

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel caso in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative

alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi dettaglio al livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non è erogato alcun anticipo nella presente sottomisura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.

Sottomisura 19.2 - Azione A) - FA 6B - Attivazione di sottomisure per gli obiettivi delle aree tematiche (GAL)

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

Descrizione del tipo di intervento

La presente azione prevede la possibilità di attivare interventi in tutte le misure del PSR per le quali è riconosciuto il potenziale di valore aggiunto dell'approccio Leader.

Gli interventi saranno individuati da ciascun GAL nel proprio Piano di Sviluppo Locale in coerenza con le strategie per lo sviluppo del proprio territorio. In base a quanto indicato nell'Accordo di Partenariato, ciascun GAL concentrerà le proprie azioni su un numero limitato di ambiti di intervento, scelti sulla base delle esigenze rilevate nel territorio. Potranno essere scelti al massimo 3 ambiti tra quelli indicati al paragrafo 8.2.31.2.

Gli interventi dovranno essere proposti da ciascun GAL nel proprio Piano di Sviluppo Locale in coerenza con le strategie per lo sviluppo del proprio territorio. Il PSL dovrà far emergere chiaramente il valore aggiunto degli interventi Leader rispetto a quelli standard attuati nell'ambito di altre misure. In particolare, saranno indicate le correlazioni tra sottomisure attivate, tipologie di intervento, aree di intervento e condizioni di ammissibilità di ciascuna sottomisura il cui insieme riesce ad apportare un differenziale significativo rispetto alle normali procedure regionali. Tutto quanto sopra al fine di rendere conto del raggiungimento degli obiettivi della strategia locale, della realizzazione di valore aggiunto mediante l'approccio Leader e dell'efficienza dei finanziamenti e dei costi operativi.

Ciascun Piano di sviluppo locale indicherà anche il profilo di innovazione che possono assumere le tipologie di progetti attivabili in base alle sottomisure scelte dai GAL, e delle relative modalità di sostegno.

Il coordinamento sarà assicurato in occasione delle operazioni relative a:

- la verifica dei bandi elaborati dai GAL per la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarietà con gli altri programmi e strumenti operativi;
- la verifica della coerenza e pertinenza dei criteri di selezione scelti con gli obiettivi del PSL.

Inoltre, tutte le misure del Programma, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, sono supportate e gestite dal medesimo sistema informativo. La medesima banca dati consentirà lo svolgimento di controlli al fine di evitare il doppio finanziamento e di garantire la complementarietà degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

Il confronto con le banche dati ed il sistema di monitoraggio regionale del FESR consentirà di evitare il doppio finanziamento con altri fondi SIE; il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) sarà utilizzato per ulteriori verifiche a carico delle eventuali misure a superficie.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Le operazioni da finanziare e le specifiche condizioni di ammissibilità saranno indicati dai GAL in funzione della strategia di sviluppo dei rispettivi Piani di Sviluppo Locali, in coerenza con la politica di sviluppo rurale ed i principi dell'Unione Europea ed in conformità con la normative europea, nazionale e regionale.

Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le Regole generali del FEASR, con le regole sull'ammissibilità delle spese di cui agli art. dal 65 al 71 del Reg. UE 1303/2013 e con le norme che disciplinano ciascuna materia oggetto dell'intervento ed in particolare ove applicabile con la normativa sugli aiuti di Stato.

Beneficiari

Attori locali, GAL.

Costi ammissibili

Nel caso in cui i GAL attivino misure o sottomisure identiche a quelle avviate dal PSR potranno essere prese a riferimento le spese ammissibili elencate in ambito regionale. In presenza di eventuali differenze le stesse saranno valutate in base alla coerenza con gli obiettivi e le strategie indicate nel PSL, nel rispetto delle indicazioni di cui alle regole generali ed agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013 ed agli articoli 45, 60, 61, 62 e 63 del Reg. CE 1305/2013. Con identica procedura saranno valutate le spese ammissibili per gli interventi attivati dal GAL in assenza di un pari avvio dell'intervento da parte regionale.

Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità negli interventi attivati dal GAL, saranno valutate in sede di approvazione del Piano di Sviluppo Locale in riferimento alle priorità individuate nell'Accordo di Partenariato e dal PSR, alla normativa comunitaria, alla coerenza con le strategie dei PSL.

Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione dei GAL sono relativi a:

- A. Struttura del partenariato;
- B. Capacità del GAL di dare attuazione al PSL;

C. Struttura ed impostazione del PSL

I criteri di selezione delle misure attivate dai GAL saranno proposti dai GAL stessi sulla base delle strategie individuate nei PSL saranno approvati previa valutazione della loro coerenza e pertinenza con gli obiettivi del PSL e dopo essere stati sottoposti al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per i tassi di aiuto ed i massimali di contributo degli interventi attivati dai GAL, si farà riferimento a quelli previsti dal PSR. In presenza di differenze, o nel caso di interventi non attivati in ambito PSR, i GAL proporranno intensità di aiuto e massimali di contributo adeguatamente motivate in funzione della tipologia degli interventi e della strategicità degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi della SSL.

Sono esclusi tassi di aiuto che non prevedano il cofinanziamento da parte dell'investitore pubblico o privato.

Il contributo ai beneficiari privati può essere erogato in regime De Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013. Sulla base delle proposte progettuali dei GAL sarà verificato anche il rispetto della normativa sugli aiuti di stato e le eventuali modalità di notifica o esenzione alla Commissione

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali alle misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

Misure di attenuazione

Vedi dettaglio a livello di misura.

Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi dettaglio al livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile il pagamento dell'anticipo al beneficiario pari al 50% del contributo concedibile ove l'operazione preveda sostegno a investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.

Sottomisura 19.3 - Azione A) - FA 6B - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione intende rafforzare la capacità sia progettuale che gestionale dei partenariati locali tramite la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale che contribuiscono grazie alla valorizzazione di aspetti e temi locali al raggiungimento degli obiettivi in riferimento alle aree tematiche individuate dalle strategie.

La cooperazione integra l'operato dei GAL allo scopo di diffondere buone prassi, rafforzare la capacità di dialogo con altri territori e realizzare in comune azioni concrete che producono effetti sui rispettivi territori. Obiettivo delle attività di cooperazione sarà quello di dare valore aggiunto alla strategia di sviluppo locale tramite la valorizzazione delle esperienze di rete e lo scambio di esperienze, la costruzione di progetti caratterizzati dall'integrazione tra azioni comuni ai diversi territori, alla diffusione di buone prassi, allo sviluppo di esperienze innovative ed alla realizzazione di interventi di sistema.

Le iniziative comuni e l'elaborazione di progetti congiunti favorisce la complementarità con altri territori e la condivisione di percorsi e processi di sviluppo delle aree rurali.

La cooperazione ha anche la funzione di consentire il superamento di vincoli strutturali legati alla dimensione locale grazie a contesti più ampi e ad una massa critica adeguata a garantire la vitalità di un progetto in relazione a dimensioni economiche globali.

Le attività di cooperazione saranno sviluppate tramite accordi di partenariato con altri territori caratterizzati dalla strategia di sviluppo locale LEADER con il comune obiettivo di realizzare attività concrete e dagli effetti durevoli, frutto di un processo partecipativo dal basso.”

Il sostegno di questa operazione sarà finalizzato:

- alla costruzione di partenariati tra territori ed alla promozione di relazioni durature di cooperazione;
- a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL;
- a valorizzare le risorse endogene dei territori nell'ambito di un reciproco scambio di esperienze;
- alla realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale. Il sostegno è garantito ai progetti di cooperazione selezionati ed

ammessi.

Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le regole generali del FEASR e le regole di ammissibilità delle spese di cui agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013 ed agli articoli 45, 60, 61, 62 e 63 del Reg. CE 1305/2013.

Beneficiari

GAL, Attori locali.

Costi ammissibili

In base a quanto indicato nell'Accordo di partenariato sarà definita a livello nazionale una lista delle spese ammissibili relativa alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Di conseguenza l'elenco dettagliato delle spese ammissibili ai sensi della presente sottomisura sarà definito in conformità al documento nazionale.

A titolo orientativo le spese ammissibili di **pre-sviluppo** del progetto riguarderanno:

- spese di ricerca partner, inclusi viaggi, trasporti locali, vitto e alloggio del personale impiegato;
- spese relative alla comunicazione ed informazione, compresi traduzione ed interpretariato, azioni di sensibilizzazione ed informazione dei territori;
- spese relative all'organizzazione di riunioni ed incontri (affitto locali, noleggio attrezzature, catering ed altre attività connesse);
- spese per la realizzazione di studi di fattibilità, acquisizione di consulenze, ed altre attività inerenti il progetto di cooperazione ammesso

Per i costi relativi ai **progetti di cooperazione** si farà riferimento alle spese ammesse per le tipologie di intervento individuate dai GAL e valutate positivamente in sede di approvazione del Piano di Sviluppo Locale per quanto riguarda la coerenza con le strategie dei PSL.

Condizioni di ammissibilità

Per le tipologie di intervento individuate dai GAL, le condizioni di ammissibilità saranno valutate in sede di approvazione del Piano di Sviluppo Locale per quanto riguarda la coerenza con le strategie dei PSL e con le priorità individuate per il CLLD nell'Accordo di Partenariato e nel Reg. FEASR. I progetti potranno essere presentati durante l'intero periodo di programmazione in ogni momento a partire dalla data indicata dall'ADG per l'inoltro dei progetti stessi, in base al sistema cosiddetto "a sportello permanente" e saranno valutati dall'Autorità di Gestione. Il progetto di cooperazione deve riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati misurabili; deve

essere indicata la ricaduta sul territorio ed il valore aggiunto nell'ambito della SSL.

Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri saranno proposti dall'AdG al Comitato di sorveglianza e saranno basati sui seguenti elementi:.

- coerenza del progetto con le scelte strategiche effettuate dal GAL;
- valore aggiunto apportato dal progetto di cooperazione alle SSL;
- misurabilità e durata degli effetti del progetto

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Nel caso di progetti di cooperazione contenenti interventi già previsti nell'ambito del PSL o analoghi a quelli del PSR, si farà riferimento agli stessi tassi di aiuto ed ai massimali ivi stabiliti.

In caso di differenze o di tipologie di intervento diverse da quelle sopra indicate, si farà riferimento al regime di aiuto applicabile.

Tranne che per gli interventi attuati interamente dal GAL deve essere previsto il cofinanziamento dell'investitore pubblico o privato.

Il contributo ai beneficiari privati può essere erogato in regime De Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013. Sulla base delle proposte progettuali dei GAL sarà verificato anche il rispetto della normativa sugli aiuti di stato e le eventuali modalità di notifica o esenzione alla Commissione

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali alle misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

Misure di attenuazione

Vedi dettaglio a livello di misura.

Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In base all'art. 44 del Reg. UE 1305/2013 l'AdG adotta un sistema di presentazione permanente tramite bandi "stop and go". I bandi conterranno criteri di selezione dei progetti di cooperazione transnazionale sottoposti al Comitato di Sorveglianza e forniranno un elenco delle spese ammissibili al più tardi 2 anni dopo la data di approvazione del PSR..

I progetti di cooperazione sono approvati dall'AdG non oltre 4 mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi dettaglio al livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile il pagamento dell'anticipo al beneficiario pari al 50% del contributo concedibile ove l'operazione preveda sostegno a investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.

Sottomisura 19.4 - Azione A) - FA 6B - Gestione operativa ed Azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

Descrizione del tipo di intervento

La misura consente la piena attuazione dei PSL attraverso:

- A. la gestione operativa di tutte le fasi e le procedure previste per l'attuazione dell'iniziativa.
- B. una capillare azione di animazione sul territorio in considerazione del fatto che la programmazione bottom-up e l'accompagnamento delle successive fasi gestionali richiedono una partecipazione attiva degli operatori locali.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno è concesso per gli interventi collegati all'attività di gestione e di animazione effettuate dal GAL ed è assegnato in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art 67 lettera a) del Reg. (UE) 1303/2013. È ammessa la possibilità di concedere un anticipo del 50% del contributo pubblico relativo alle spese di gestione e animazione.

Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le regole generali del FEASR e le regole di ammissibilità delle spese di cui agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013 ed agli articoli 45, 60, 61, 62 e 63 del Reg. CE 1305/2013.

Beneficiari

I Gruppi di Azione Locale selezionati.

Costi ammissibili

Costi di gestione

Le spese ammissibili sono i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD, consistenti in costi operativi (affitto sede, riscaldamento, energia elettrica, acqua, etc.), acquisto o noleggio arredi e dotazioni ed eventuali lavori di adeguamento delle sedi del GAL, spese amministrative (costituzione, registrazione, sindaci revisori, etc.), spese per le assicurazioni/fidejussioni richieste dalle presenti norme, costi per il personale, (compensi e rimborsi spese), spese per la formazione del personale, spese per acquisizione di consulenze specialistiche,

spese per attività di informazione e pubblicità sulle opportunità e le realizzazioni della strategia di sviluppo locale, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari, nonché costi connessi alla sorveglianza ed alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g) del Reg. (UE) 1303/2013.

Il sostegno per i costi di esercizio di cui alla presente azione, ed i costi di animazione di cui alla successiva azione B) non possono superare congiuntamente il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia CLLD, e saranno stabiliti nel bando di selezione dei GAL.

Costi di animazione

Le spese ammissibili sono i costi di animazione per la strategia CLLD, per agevolare gli scambi tra le parti interessate, intesi a fornire informazioni, e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

Il sostegno per i costi di animazione di cui alla presente azione, ed i costi di esercizio di cui alla precedente azione A) non possono superare congiuntamente il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia CLLD, e saranno stabiliti nel bando di selezione dei GAL.

Condizioni di ammissibilità

I costi sono ammissibili dalla data della presentazione della domanda di aiuto che è quella di presentazione della strategia di sviluppo locale del GAL.

Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei GAL beneficiari dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

- Qualità dei Piani di Sviluppo Locale presentati;
- Livello delle capacità tecnico amministrative del GAL.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile a contributo.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

Misure di attenuazione

Con riferimento alle tipologie di rischio specifiche per la sotto-misura si riportano le azioni di mitigazione relative:

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel caso in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradiimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di

operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi dettaglio al livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Sarà concesso un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico per le spese di gestione ed animazione.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non

discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

Si puntualizza inoltre che:

- Il carattere multisetoriale dello sviluppo locale LEADER comporta il rischio di sovrapposizioni tra interventi di sostegno cofinanziati con altre misure dello sviluppo rurale o altri fondi;
- Complessità dei sistemi amministrativi e di controllo;
- Procedure e tempi di attuazione differenziati a livello regionale e nazionale nell'attuazione della cooperazione.
- Nel caso di GAL esistenti, possibile sovrapposizione delle spese relative alla gestione del periodo di programmazione 2007-2013 con i costi preparatori al periodo 2014-2020;
- Possibile conflitto di interessi dei membri dei GAL che possono influenzare le decisioni, direttamente o indirettamente, con la conseguenza di un impiego inefficace o inefficiente dei fondi dell'UE;
- Superamento del limite del 25% dei costi di gestione e di animazione rispetto alla spesa

totale del PSL effettivamente sostenuta.

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione.

Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Appalti pubblici - Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo, ad esempio predisponendo per i beneficiari una guida su come applicare le norme vigenti sugli appalti pubblici e coinvolgendo le autorità competenti in materia di osservatorio sui contratti pubblici.

Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole:

- affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato
- scorretta applicazione dei criteri di selezione
- violazione delle regole sulla concorrenza.

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradiimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

In particolare si puntualizza che:

- Per quanto riguarda il rischio di sovrapposizione e di doppio pagamento, la Regione provvede ad effettuare controlli incrociati sui dati di base delle singole azioni di sostegno. Per quanto riguarda tutte le misure del PSR e quelle attuate sulla base delle strategie di sviluppo locale, questo avviene automaticamente in quanto tutte queste misure sono supportate e gestite dal medesimo sistema informativo. Il software sarà inoltre implementato per effettuare le verifiche con i dati relativi agli investimenti finanziati con i fondi FESR e FSE;
- Per la complessità dei sistemi gestionali, l'Autorità di gestione provvederà a definire norme di attuazione del PSR tese a semplificare gli adempimenti. In particolare l'AdG, provvederà all'adozione delle disposizioni stabilite a livello centrale per i costi standard di riferimento. Vedi sez. 2.5 dell'AdP;
- Per le difformità nazionali e regionali relative alle modalità di attuazione (valutazione, approvazione, finanziamento) dei progetti di cooperazione l'Autorità di gestione adotterà la massima flessibilità possibile per permettere il coordinamento da parte dei GAL e degli altri partner progettuali.
- Per il periodo di sovrapposizione dei due periodi di programmazione, le spese dovranno essere rendicontate con una chiara allocazione della spesa per ciascuna voce di costo;
- I membri dei comitati decisionale o di valutazione dei progetti del GAL che abbiano un interesse personale, politico, professionale o imprenditoriale in un progetto proposto devono dichiararlo per iscritto e astenersi da qualsiasi discussione, valutazione o decisione in merito al progetto. La questione deve essere sottoposta all'autorità di gestione;
- Controllo specifico volto a verificare il superamento del limite del 25% dei costi di gestione e di animazione rispetto alla spesa totale del PSL effettivamente sostenuta.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori delle misure LEADER sono descritte nei paragrafi specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Il PSR Marche non ha previsto l'attivazione del "kit di avviamento LEADER" in quanto tutte le comunità locali risultavano aver già attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo saranno selezionate da un comitato istituito a tale scopo dall'AdG responsabile e da questa approvate. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Le strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo potranno essere selezionate anche successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG non intende proporre limiti di popolazione superiori o inferiori a quelli descritti all'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Non è prevista l'attivazione del coordinamento plurifondo con altri Fondi Strutturali Europei. La gestione CLLD avverrà in funzione delle modalità descritte al capitolo 14.1.1

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse. Nell'ambito dei GAL le decisioni di selezione saranno assunte per almeno il 50% da partner che non sono autorità pubbliche. Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte dei GAL si debba rispettare pienamente la logica *bottom-up* grazie alla quale il metodo LEADER è in grado di sviluppare le proprie potenzialità e quindi contribuire con il proprio valore aggiunto agli obiettivi dello sviluppo rurale. In tal senso quindi la misura 19 – Sviluppo locale LEADER non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso il Piano di Sviluppo, nel quale sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi del PSR e della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Le azioni si svilupperanno in relazione ad uno o più degli ambiti tematici di intervento indicati nella misura (in conformità con l'accordo di partenariato).

In sede di selezione delle strategie di sviluppo locale l'Autorità di Gestione presterà la dovuta attenzione alla valutazione delle complementarità e integrazioni con la strategia generale del

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche.

Inoltre, l'Amministrazione regionale svolgerà verifiche sui bandi dei GAL al fine di evitare potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del programma oltre che per verificare la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarità con gli altri programmi e strumenti operativi.

Si evidenzia, altresì, che tutte le misure del Programma, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, saranno supportate e gestite dal medesimo sistema informatico che garantirà lo svolgimento di controlli e verifiche incrociate anche ai fini del rispetto alla demarcazione degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR. Lo scambio dati tra i sistemi informativi SIAR e SIGFRIDO eviteranno sovrapposizioni con analoghi interventi sostenuti dal FESR.

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente